

Allegato "A"
d.l. n. 40606 di
2002

Legga Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)

Sezione Provinciale di Teramo- Onlus



[Handwritten signature]

STATUTO

. Dne floris Dr. Berlus

TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopi- Durata

Articolo. 1

1. E' costituita, ai sensi del TITOLO IV dello Statuto Nazionale della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT), approvato con D.M. 10 /07/2013 e della cui approvazione è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -serie generale -n.185 dell'8/08/2013, l'associazione giuridica denominata: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Teramo - ONLUS di seguito chiamata Sezione provinciale, quale struttura periferica della LILT nazionale.
2. L'Associazione si costituisce nella forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del Titolo IV dello Statuto Nazionale, quale struttura Periferica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Ente Pubblico – come da autorizzazione della Sede Centrale del 21/11/14.

Articolo. 2

1. La Sezione Provinciale ha sede in Teramo, via R. Paolucci n.1
2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede e potrà istituire delegazioni comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche e amministrative, nell'ambito provinciale.

Articolo.3

1. L'Associazione ha durata illimitata, fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale.

Articolo 4

- 1.. L' Associazione non ha finalità di lucro e persegue gli scopi previsti dall'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.
2. Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. La Sezione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:
 - soci ordinari,
 - soci sostenitori,
 - soci benemeriti,
 - soci onorari,
2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche private, gli enti, nonché le associazioni non riconosciute.
- 3.. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art.3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. La Sezione provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo provinciale e approvato dalla Sede centrale, può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT.

5. la Sezione provinciale è tenuta a comunicare il numero dei soci alla Sede centrale della LILT.

6. I soci della Sezione provinciale della LILT ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione della Sezione di appartenenza.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde:

- automaticamente per:

a. dimissioni,

b. mancato pagamento della quota sociale annuale determinata dal Consiglio direttivo nazionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno eccezionalmente entro il 1° bimestre dell'anno successivo, salvo un diverso termine fissato dalla sede Centrale;

- previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

a. per indegnità,

b. per atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO III

Organi della Sezione



G

Articolo 7

1. Sono organi della Sezione provinciale:

- l'Assemblea dei soci,
- Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP),
- Il Presidente provinciale,
- Il Collegio provinciale dei Revisori.

Articolo 8

1. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- elegge i componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori;
- delibera le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto della Sezione provinciale, previo parere della Sede centrale della LILT;
- approva il bilancio d'esercizio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio provinciale dei revisori.

2. E' facoltà delle Singole Sezioni provinciali, previo parere della Sede centrale, affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto, in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata a cura del Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione provinciale, pubblicato sul sito web, sul notiziario sezonale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (fax,e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3. Detto invito potrà essere trasmesso anche per posta negli stessi termini.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamato a deliberare l'Assemblea dei soci.
5. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata il Collegio provinciale dei revisori oppure almeno il trenta % dei soci.
6. Nel caso del comma precedente, qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 30 giorni, vi provvede un commissario ad acta nominato dal Presidente nazionale.

Articolo 10

1. Hanno diritto a intervenire all'Assemblea i soci iscritti nell'anno in corso,
2. Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o del Collegio provinciale dei revisori, conferendo ad esso apposita delega scritta.
4. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di un suo impedimento dal Vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto di intervento dei soci.
4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
5. Nelle assemblee straordinarie il verbale sarà redatto secondo la natura giuridica della sezione provinciale.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
2. Nelle Assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima dalla scadenza degli organi sezionali

stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i parenti o gli affini entro il quarto grado di ricoprire le cariche sociali di cui al presente regolamento. 3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

4. La Sezione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 14

1. La Sezione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque componenti e da un numero di supplenti non superiore a quattro.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle elezioni e tutti i Commissari straordinari, purchè iscritti - prima delle elezioni - senza vincoli temporali.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato.

Articolo 15



4

1. Il CDP elegge il Presidente e Vice Presidente.

2. Il CDP, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti determinati compiti esecutivi o programmi.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale lo ritenga opportuno, come previsto dall'art. 20° dello Statuto nazionale.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionale o regionale, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente.

5. In caso di sua assenza o di impedimento di entrambi il CDP è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 17

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevuta (es. sms,mms, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica o sms o telefono.

La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

Articolo 18

Dante Bois Di Berardino

1. Qualora venga a cessare la carica di un Consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando il più votato tra i supplenti.
2. Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo.

Articolo 19

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. A tal fine:
 - a. attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta fondi e all'iscrizione dei soci;
 - b. assume iniziative nell'ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello Statuto nazionale;
 - c. approva il bilancio di esercizio, previo parere del collegio provinciale dei revisori.
3. Il Presidente provinciale invia alla sede Centrale il bilancio d'esercizio approvato dal CDP, dall'Assemblea e dal Collegio provinciale dei revisori entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo, con allegato il programma di attività entro il 30 settembre dell'anno precedente, pena i consequenziali provvedimenti adottabili dalla sede centrale.

Articolo 20

1. Il Presidente provinciale, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo provinciale, è eletto tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere confermato per un solo mandato.
2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione provinciale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli compiti al vice presidente o ad altri componenti del Consiglio direttivo provinciale.
3. In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice presidente.

Articolo 21

1. Il Collegio provinciale dei revisori è costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea dei soci unitamente ai componenti del CDP.
2. Il Collegio provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il presidente.
3. Il Collegio provinciale dei revisori predispone le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e viene invitato alle riunioni del CDP.
4. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti.
6. I revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 22 dello Statuto nazionale, nonché tra funzionari pubblici, anche in pensione, esperti in materia di contabilità.
7. Il Collegio provinciale dei revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato.

TITOLO QUARTO

Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 22

1. La Sezione Provinciale provvede agli scopi statutari:
 - a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;

- 10
- b. con le quote associative versate dai soci;
 - c. con i proventi delle proprie attività;
 - d. con oblazioni di enti e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni di cui sia a conoscenza la Sede centrale;
 - e. con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e della Sede Centrale della LILT.

Articolo 23

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio (consuntivo) con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio provinciale dei revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.

Articolo 24

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.
2. Versa alla Sede Centrale il contributo annuale determinato dal CDN.
3. La Sezione provinciale contribuisce, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede centrale.
4. In base alla natura giuridica dell'Associazione (Onlus), è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
5. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 25

1. Qualora il CDN, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lett. p), dello Statuto nazionale della LILT, nomini il Commissario Straordinario della Sezione provinciale, decadono di diritto tutti gli organi sociali, ad eccezione del Collegio provinciale dei revisori.
2. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione spettano al Commissario Straordinario, che entro il termine massimo di dodici mesi deve provvedere all'insediamento del nuovo CDP.
3. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori delibera lo scioglimento della Sezione provinciale, viene sciolta di diritto anche l'Associazione e alla sua liquidazione provvede l'organo nominato dal CDN.
4. Il Patrimonio dovrà essere affidato in gestione alla Sede Centrale per cinque esercizi finanziari successivi e, in caso di mancata ricostituzione della Sezione disciolta è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

Norma finale

1. Il presente statuto, che sostituisce integralmente quello approvato in sede di costituzione dell'Associazione in data 27-12-2005, entra in vigore il 1 gennaio 2015.

Dante Reis Dr. Berardi



Dante Reis Dr. Berardi

REGISTRATO a Teramo il

6/3/2015

n. 410

Serie 1T

Verifico che la presente copia, contenuta in tre pagine,
, è conforme al suo originale, conservato agli archivi
da me notaio e si rilascia per uso amministrativo

Dallo studio

6 marzo 2015

Avvocatello 11 —

